

Verona, 11/11/2022

Spettabile Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente – ARERA

CONSULTAZIONE - 393/2022/R/EEL

Si ringrazia l'Autorità per l'opportunità data di condividere le nostre osservazioni sulla tematica dei criteri e condizioni per il sistema di approvvigionamento a termine di capacità di stoccaggio elettrico.

Q1. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità circa i criteri e le condizioni per l'individuazione dei parametri contrattuali standard? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Non si hanno posizioni al riguardo.

Q.2 Si condivide, in particolare, l'esigenza di svolgere procedure competitive distinte per tecnologia, nel caso in cui le tecnologie di riferimento in grado di soddisfare il fabbisogno si differenziassero in modo significativo dal punto di vista dei parametri tecnici e/o dei tempi di realizzazione e/o delle vite utili? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Si condivide la necessità di svolgere procedure distinte in modo da favorire la competizione e la capillare partecipazione.

Q.3 Nel caso di impianti caratterizzati da una vita utile superiore alla durata del periodo di consegna, si condivide l'opportunità di prevedere negli schemi contrattuali quanto indicato al punto 2.23? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Si condividono le posizioni dell'Autorità a patto che rimanga una facoltà e non un obbligo. Inoltre, la revisione del premio dovrebbe essere precedentemente chiarificata da un ente tecnicamente competente. Questo permetterebbe al titolare la capacità di modellizzare e anticipare i flussi futuri e favorirebbe la competitività dell'impianto in fase di offerta.

Q.4 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità circa l'obbligo di rendere disponibile a soggetti terzi la capacità contrattualizzata per l'esercizio, sui mercati dell'energia, di prodotti di time shifting attraverso il meccanismo di pooling sopra descritto? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Si condividono gli orientamenti dell'Autorità circa l'obbligo di rendere disponibile a soggetti terzi la capacità contrattualizzata per l'esercizio, sui mercati dell'energia di prodotti di time shifting attraverso il meccanismo di pooling. Tuttavia, facendo riferimento al punto 2.27 risulta discutibile il fatto che sia Terna a ripartire tra le diverse risorse di stoccaggio contrattualizzate l'ordine di movimentazione derivante dall'uso del prodotto di time shifting. Si ritiene infatti che nel caso in cui un soggetto operi più risorse contrattualizzate nello stesso pool e sia tecnicamente competente, sia più efficiente che esso stesso abbia facoltà di distribuire l'ordine di movimentazione alle risorse. A partire dall'unità virtuale associata al pool si definirebbe dunque una sotto unità virtuale comprendente tutte risorse contrattualizzate da un unico soggetto. In questo modo, il soggetto interessato potrebbe ottimizzare l'utilizzo delle sue unità, controllandone meglio il grado d'usura derivante dal loro utilizzo e andando quindi a prolungarne la durata di vita. E' da precisare che in caso di ordini di movimentazione derivanti da ragioni di sicurezza espressi da Terna (come descritto al punto 2.28 b), quest'ultimi rimarrebbero vincolanti per il soggetto assegnatario. La logica rifletterebbe quella già in atto con le FRU.

Si ritiene inoltre che manchi una componente importante nella disposizione dell'Autorità. Di fronte all'obbligo per il soggetto assegnatario di rendere disponibile la capacità contrattualizzata deve esistere un

obbligo da parte dei soggetti terzi di rispettare un utilizzo massimo della risorsa. Quest'utilizzo, di seguito indicato con C , può essere espresso come l'energia iniettata sulla rete divisa dalla capacità utile di stoccaggio della risorsa ovvero il numero di cicli effettuati dalla batteria. Risulta essenziale considerare questa grandezza per due motivi. Per prima cosa il degrado delle performance della risorsa dipende dal valore medio giornaliero di C . Se si considerano due risorse tecnicamente identiche, se una risorsa viene utilizzata a $C=1$ (i.e. un ciclo al giorno) e la seconda a $C=2$ la seconda risorsa avrà una durata di vita nettamente inferiore. Il secondo motivo è che i fabbricanti di batterie tendono a basare le garanzie sul numero C medio giornaliero. Come si può immaginare, la garanzia è una componente molto importante nell'investimento in stoccaggi, considerato il livello di CAPEX di queste tecnologie e il suo peso nella valutazione finanziaria. Quindi, al fine di non perdere la garanzia, è necessario tenere sotto controllo l'uso della batteria assicurandosi che la media giornaliera di C non ecceda uno.

Si conclude sottolineando come il parametro C debba essere parte integrante delle variabili di decisione dell'algoritmo citato al punto 2.29 in quanto, escludendo gli ordini di movimentazione per ragione di sicurezza, e quindi sia simile per ogni risorsa facente parte del pool.

Q.5 Si condividono gli intendimenti dell'Autorità in merito agli obblighi di offerta sul MSD da parte dei titolari delle risorse di stoccaggio? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Gli intendimenti dell'Autorità riguardo agli obblighi di offerta sul MSD da parte dei titolari delle risorse di stoccaggio sono condivisibili. Risulta tuttavia necessaria una maggiore visibilità sui ricavi derivanti da questo mercato.

Per un investitore è infatti necessario capire se questo extra ricavo dovuto al MSD possa essere un parametro strategico in fase di definizione dell'offerta della procedura competitiva o se sarà quasi sempre prossimo allo zero e quindi un parametro trascurabile. Considerate infatti le attuali regole stabilite per la partecipazione al mercato dei servizi di dispacciamento e al coefficiente di ottimizzazione del profilo degli asset, gli extra-profitti sono estremamente limitati.

Una maggiore visibilità sui quantitativi e sui cap di questi margini inciderebbe in maniera positiva sulla modellizzazione e competitività dell'offerta

In aggiunta al punto trattato precedentemente, è da chiarire la regolamentazione dell'accettazione o meno dell'offerta nel MSD per evitare comportamenti opportunistici. Ad esempio, nel caso in cui il titolare della risorsa di stoccaggio proponesse un prezzo maggiore a quello marginale e non fosse di conseguenza obbligato a fornire il servizio MSD, avrebbe interesse a fare ciò in modo da ridurre la probabilità di essere chiamato, minimizzando il consumo dell'unità.

Q.6 Si condivide l'impostazione che si intende adottare in relazione ai criteri relativi al sistema di garanzie? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Non si condivide l'impostazione che si intende adottare per quel che concerne il sistema di garanzie. Invece di alimentare questo fondo di garanzia mensilmente detraendo parte del premio annuo concesso dal contratto standard si preferirebbe optare per un sistema di garanzie bancarie o lettere di credito da depositare in seguito all'ottenimento del contratto standard. Così facendo non sarebbe degradato il premio annuo garantito dal contratto standard. Nella proposta attuale sembra che parte di questo premio vada nella garanzia e sia quindi recuperabile solo alla fine del contratto standard che ha una durata pluriennale. Nel caso in cui non fosse possibile attuare un sistema di garanzie bancarie rimane da chiarire l'ammontare del fondo di garanzia, che percentuale del contributo annuo venga usata per costituirlo, l'impatto mensile e quando sia recuperabile.

Q.7 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità circa il sistema di penali da applicare in caso di violazione degli obblighi contrattuali? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Si condividono gli orientamenti dell'autorità circa il sistema di penali da applicare in caso degli obblighi contrattuali. Tuttavia, considerando il punto 2.43 è proprio in virtù del fatto che le penali siano prettamente funzionali e vadano a disincentivare comportamenti opportunistici, risulterebbe più corretto indicizzarle alla remunerazione attesa e a limitare l'ammontare annuo della penalità al 100% e non al 120% del premio annuo fisso.

In aggiunta, si sottolinea l'importanza di chiarire il nesso tra l'inadempienza e la possibilità di essere chiamati da Terna. Se una prima inadempienza, intesa come performance scadente, incide negativamente sulle possibilità di essere chiamato da Terna in futuro, a lungo termine ciò potrebbe portare a distorsioni tra ricavo/penale.

Q.8 Si condivide il contenuto del presente documento per quanto attiene ai requisiti di partecipazione alle procedure competitive? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Nel presente testo, i progetti necessiteranno di aver ottenuto i titoli autorizzati per la partecipazione all'asta. Questo principio può essere condivisibile o meno a seconda dei contingenti della prima asta. Se questi si riducono ad un numero limitato di centinaia di MW, con una disciplina già pubblicata con importante anticipo, e, dopo la prima asta, segua a breve termine una seconda sessione, si condivide il prerequisito autorizzativo. Tuttavia, se questo non fosse il caso, la richiesta di soli progetti autorizzati potrebbe essere limitante e discriminatoria, creando una barriera d'ingresso al mercato. Si suggerisce in tal caso di ammettere alla partecipazione all'asta anche impianti con un iter autorizzativo non iniziato o già in corso, ma non completato.

Q.9 Si condividono gli intendimenti dell'Autorità circa la definizione della domanda nelle procedure concorsuali e la valorizzazione di eventuali extra-prestazioni fornite dalla capacità contrattualizzata? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Si condividono le posizioni dell'Autorità.

Q.10 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in relazione ai criteri di selezione delle offerte e di formazione del prezzo da applicare nelle aste di approvvigionamento di capacità di stoccaggio? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Si condividono gli orientamenti dell'Autorità riguardo ai criteri di selezione delle offerte e di formazione del prezzo. Il punto 2.56 necessita tuttavia di chiarimenti. I dati del rendimento saranno infatti stimati e previsionali nel momento in cui si partecipa alla procedura competitiva. I dati tecnici reali di rendimento saranno definiti con precisione dal momento in cui verrà messa in funzione la risorsa di stoccaggio. Inoltre, nel punto 2.56 viene esplicitato che i dati di rendimento usati per la procedura competitiva siano ingaggianti e dovranno essere rispettati durante la vita della risorsa. La durata di vita e il degrado che subirà la risorsa in particolar modo se sistema elettrochimico, dipende fortemente dall'uso che ne viene fatto. Ad esempio, un uso della risorsa per prodotti di time shifting comportanti grandi Depth of Discharge (DoD) farà sì che a stesso numero di cicli (grandezza C definita in precedenza), il degrado sarà molto più importante che se l'unità fosse stata usata maggiormente per fornire i servizi del MSD. Risulta quindi molto difficile a priori della procedura competitiva definire con precisione l'efficienza della risorsa ma anche l'evoluzione dell'efficienza durante la vita dell'unità. La proposta 2.57 ovvero l'applicazione di fattori di correzione alle quantità e premi offerti sulla base dei dati di rendimento risulta quindi particolarmente difficile da applicare e necessita di dovuti chiarimenti.

Non si hanno particolari commenti riguardo al punto 2.58.

Q.11 Si condivide quanto illustrato nella sezione 2.d rispetto agli obblighi di Terna in tema di trasparenza? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

La definizione delle aree geografiche, intense sia come zone che come nodi, deve avvenire in maniera chiara, trasparente e con significativo anticipo. Questa è una variabile essenziale per gli investitori per orientarsi nella scelta di progetti che beneficino il sistema. Momentaneamente, a parte un piano di sviluppo di Terna generale, non si conosce quale e dove sia la reale necessità di accumulo del sistema.

Una scelta nodale sbagliata influenzerebbe non solo la possibilità di fare parte di prodotti specifici di time shifting per specifici pool, ma anche la probabilità di essere chiamati per l'MSD.

Il congruo anticipo risulta ancora più rilevante se il prerequisito di partecipazione all' asta è la completa o parziale autorizzazione dell'impianto.

Q.12 Si condivide l'esigenza espressa dall'Autorità di raccordare i diversi segmenti di approvvigionamento a termine presenti nel disegno di mercato italiano? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Si condivide l'esigenza espressa dall'Autorità di raccordare i diversi segmenti di approvvigionamento a termine presenti nel disegno del mercato italiano, alla condizione che venga applicato il punto 2.48 c) al contributo fornito dal mercato della capacità. Infatti, soggetti assegnatari del mercato della capacità dispongono già di un premio fisso che permette di finanziare il loro progetto di risorsa di stoccaggio. Questo premio dev'essere riversato a Terna in quanto se conservato dal soggetto assegnatario gli permetterebbe di proporre offerte con prezzi nettamente più bassi nella procedura competitiva. Ci sarebbe quindi una preferenza implicita a risorse già contrattualizzate nel mercato della capacità.

Q.13 Si ritengono condivisibili gli orientamenti dell'Autorità circa la costruzione dei prodotti di time shifting? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Non si hanno posizioni a riguardo.

Q.14 Si condividono i criteri e le condizioni sopra illustrati in merito alle procedure competitive organizzate dal GME? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Non si hanno posizioni a riguardo. Tuttavia, va chiarito a quanto ammonti il premio minimo per prodotti pluriennali e come venga definito.

Q.15 In particolare, è condivisibile l'introduzione di vincoli alle quantità assegnabili ai singoli operatori di mercato? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Si condivide l'introduzione di vincoli alle quantità assegnabili ai singoli operatori di mercato. I vincoli proposti sono fondamentali per promuovere la competizione. La definizione di un tetto di quote permette di non avere posizioni dominanti e mantenere un mercato trasparente. E inoltre giusto che il sistema di quote si applichi anche al mercato secondario dei prodotti di time shifting.

Q.16 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in relazione ai diritti e agli obblighi degli assegnatari dei prodotti di time shifting? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Non si hanno posizioni a riguardo. Per quanto concerne la posizione sulla possibile aggregazione di più unità per un unico soggetto si rimanda al punto 4.



Q.17 Sono condivisibili i criteri per la determinazione del corrispettivo a copertura dei costi per l'approvvigionamento a termine della capacità di stoccaggio, di cui alla sezione 4? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Non si hanno posizioni a riguardo.

Q.18 Diversamente da quanto prospettato nella sezione 4, si ritiene preferibile che l'onere netto annuo sostenuto da Terna nell'ambito del sistema di approvvigionamento a termine della capacità di stoccaggio sia ripartito tra gli utenti del dispacciamento in prelievo in funzione, parzialmente o integralmente, della potenza di prelievo o in base all'energia prelevata che maggiormente gode dei benefici degli stoccaggi (es. prelievi serali e notturni)?

Non si hanno posizioni specifiche a riguardo.

Q.19. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità circa i criteri e le condizioni per lo sviluppo diretto della capacità di stoccaggio da parte di Terna? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Si ritiene che una partecipazioni diretta da parte del TSO Terna non giovi ad una dinamica di mercato e al conseguente beneficio per il sistema. Si propone di proporre nuovamente la procedura concorsuale agli operatori di mercato.